



Decreto Dirigenziale n. 13 del 31/01/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO 2014-2018.
MISURA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO
REGIONALE - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO DI STATO PER I
PROGETTI REGIONALI - EX REG (UE) 702/14. RETTIFICA DEL DECRETO
DIRIGENZIALE N. 450 DEL 29/11/2018 SULLA BASE DELLE OSSERVAZIONI
FORMULATE DALLA COMMISSIONE UE - DG AGRI - DIREZIONE I.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
- il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L. 193 del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Il Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n.115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.”
- il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2014-2018 notificato ai Servizi della Commissione Europea il 1 marzo 2017 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo successivo fino al 2020;
- il decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, recante “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;
- il decreto dipartimentale n. 70468 del 29 settembre 2017 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017;
- il decreto del Dirigente della UOD 500701 n. 19 del 5 ottobre 2017 ad oggetto *“Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento - Campagna vitivinicola 2017/2018 - Apertura termini presentazione progetti (con allegati)”* che, tra l'altro, prevede un aiuto integrativo con risorse regionali fino ad un massimo del 30% alle condizioni stabilite dal Decreto Ministeriale e dal bando stesso;
- il decreto dirigenziale n. 450 del 29 novembre 2019 ad oggetto *“Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Contributo integrativo regionale - Disposizioni per la concessione dell'aiuto di stato per i progetti regionali - ex Reg (UE) 702/14”*.

CONSIDERATO che il decreto dirigenziale n. 450 del 29 novembre 2018, contenente le informazioni sul regime di aiuti da attivare, è stato inviato alla Commissione UE il 20 dicembre 2018, ai fini dell'approvazione del regime di cui trattasi;

PRESO ATTO che con nota Ares(2019)107306 - 09/01/2019, la Commissione UE - DG AGRI - Direzione I, ha formulato alcune osservazioni sul contenuto nel decreto dirigenziale 450 del 29

novembre 2018;

RITENUTO necessario adeguare il Decreto 450/18 in base alle osservazioni contenute nella suddetta nota Ares(2019)107306 - 09/01/2019.

Visti:

- il Regolamento del 15.12.2011 n.12 e ss.mm.ii. - approvato con D.G.R n. 612 del 29/10/2011 e pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011 - disciplina l'Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010 n. 8;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture Ordinamentali della Giunta Regionale della Campania;
- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- l'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- La Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD 500701

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di rettificare il decreto dirigenziale n. 450 del 29 novembre 2018, adeguando le informazioni in esso riportate in base alle osservazioni contenute nella nota Ares(2019)107306 - 09/01/2019;
2. di procedere alla concessione degli aiuti di cui al regime in esenzione Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - aiuto integrativo regionale, soltanto dopo il ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/14;
3. di stabilire che la durata del regime coincide con il termine di validità del Programma nazionale di sostegno nel settore del vino, comunque fissato al massimo al 31.12.2020;
4. di stabilire che la dotazione complessiva del regime è di euro 450.000,00;
5. di stabilire che per le attività previste dal regime, il beneficiario presenta domanda scritta di aiuto con le informazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (UE) 702/14 e che le stesse attività inizino successivamente all'approvazione della domanda (articolo 6 "Effetto d'incentivazione reg (UE) 702/14);
6. di stabilire che gli aiuti sono erogati nel rispetto dell'Articolo 8 "Cumulo" del Regolamento UE n. 702/2014;

7. di stabilire che sono beneficiari del regime di aiuti le micro-imprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione di vini a denominazione protetta, vini a indicazione geografica protetta e vini con indicazione della varietà di uva da vino, ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti;
8. di stabilire che se le azioni promozionali sono prestate da associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di tutela, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni, organizzazioni o consorzi di tutela;
9. i progetti di promozione del vino nei Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento UE n.1308/2013, possono riguardare vini a denominazione protetta, vini a indicazione geografica protetta e vini con indicazione della varietà di uva da vino. Sono ammissibili all'integrazione regionale ai sensi dell'articolo 24 par. 2 del Reg (UE) 702/2014 i costi ammissibili come definiti ai paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo e sostenuti per le seguenti azioni:
 - a) azioni in materia di relazioni pubbliche e promozione, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente. Sono escluse le attività di pubblicità;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
10. di stabilire che gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;
11. di stabilire che sono escluse dagli aiuti le imprese in difficoltà e le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
12. la Regione garantisce la pubblicazione integrale del presente Regime di aiuti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nel sito web regionale, link: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/promovino.html> Le informazioni relative all'aiuto saranno registrate nel Registro SIAN relativo agli aiuti nel settore agricoltura, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n.115;
13. di pubblicare il presente provvedimento ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 e sul BURC anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
14. di inviare il presente provvedimento:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - all'UOD 50-07-06 per la divulgazione sul sito istituzionale;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

DIASCO